

“LABORATORIO 41“ ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO

Art.1 - Denominazione, sede e durata

1. E' costituita l'associazione culturale “LABORATORIO 41“ con sede legale in Bologna – Via Castiglione, 41. Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Bologna può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica del presente Statuto.

2. L'Associazione potrà costituire sedi secondarie in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò sia ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. La sua durata è illimitata.

Art.2 – Scopo

1. L'Associazione persegue finalità di ricerca e formazione nell'ambito del teatro, della musica e della danza, nonché finalità di promozione e divulgazione di ogni forma d'arte e di spettacolo.

2. L'Associazione non persegue finalità di lucro; durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, proventi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo diverse, espresse, previsioni di legge in materia. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere esclusivamente impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali statutariamente previste.

Art.3 - Attività

1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l'Associazione, anche in regime di convenzione, potrà tra l'altro:

- organizzare corsi didattici,

Allegato A

seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni

rivolte ai soci e non;

- indire concorsi e rassegne;
- produrre eventi culturali e spettacoli;
- creare e promuovere iniziative editoriali e di prodotti multimediali,

inclusa la formazione di biblioteche e mediateche inerenti l'oggetto sociale.

2. L'associazione potrà comunque svolgere qualunque altra attività sia ritenuta utile al perseguimento delle finalità statutarie.

3. L'Associazione promuove la collaborazione con le scuole e con altre realtà pubbliche, private e di volontariato presenti sul territorio e favorisce i rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri enti ed associazioni affini, sia italiane che estere.

Art.4 - Ammissione dei soci

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

2. Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre: a) presentare, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, domanda scritta recante l'impegno ad accettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti associativi; b) versare la quota associativa.

3. Il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci, con facoltà di delegare tale compito al Presidente dell'Associazione, al Segretario e/o ad

Allegato A

altri incaricati individuati in sede di delega. I nominativi dei soci ammessi dovranno comunque regolarmente pervenire al Segretario dell'Associazione per l'iscrizione nell'apposito libro.

4. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Le quote associative versate dai soci sono intransmissibili e non sono rivalutabili.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per qualsiasi deliberazione assembleare ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Per i soci diversi dalle persone fisiche, il voto sarà esercitato dal legale rappresentante del socio o da suo delegato.

2. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 – Decadenza dei soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
- per il ritardo di oltre un mese nel rinnovo della quota associativa annua;
- per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento sociale.

2. Contro il provvedimento di radiazione il socio ha diritto di presentare le proprie difese scritte entro e non oltre

Allegato A

dieci giorni dalla data in cui viene a conoscenza delle contestazioni ed ha altresì il diritto di sottoporre la controversia alla prima assemblea utile, che esprimerà il proprio giudizio finale ed insindacabile sull'argomento.

3. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote e dei contributi versati a qualunque titolo.

Art.7 - Gli organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione mediante, alternativamente:

- avviso scritto da consegnare a mano o inviare con lettera semplice/fax/e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso presso la sede sociale e, se possibile, negli altri luoghi in cui si svolgono le attività, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso.

3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, data, ora e luogo ove si tiene la

Allegato A

riunione.

5. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria: è straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

6. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

7. Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) elezione del Consiglio Direttivo;

b) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;

c) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle relative all'elezione degli organi associativi, quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

9. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

10. Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria, che deve essere convocata mediante avviso scritto da consegnare a mano o inviare con lettera semplice/fax/ e-mail/ telegramma agli

Allegato A

associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, la delibera

delle seguenti questioni:

- approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con le modalità ed i quorum previsti per l'Assemblea ordinaria;
- scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo con le modalità ed i quorum previsti dal successivo art. 13.

11. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti i soci iscritti, purché maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota.

12. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario dell'assemblea appositamente nominato dalla stessa. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

Art.9 - II Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea; nel corso della prima riunione il Consiglio eletto nomina, tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, attribuendo ad uno di essi la funzione di Tesoriere.

2. Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli associati maggiorenni che siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell'elezione.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i propri componenti sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo attua le

Allegato A

finalità del presente Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea.

5. Nel rispetto del presente Statuto sono espressamente attribuite al Consiglio

Direttivo, tra le altre, le seguenti competenze:

a) convocazione dell'Assemblea;

b) redazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) ammissione dei nuovi Soci, salva la facoltà di delega indicata al precedente articolo 4;

d) determinazione delle quote che i Soci debbono versare annualmente;

e) designazione dei collaboratori preposti alle varie attività.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri in carica; si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

7. Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, il Consiglio stesso provvederà alle nuove nomine scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all'ultima assemblea elettiva; le nomine dovranno essere sottoposte a delibera della prima assemblea utile. Nella impossibilità di attuare la procedura di cui sopra, ovvero qualora l'Assemblea non ratifichi le nomine, il Consiglio in carica decade. Il Consiglio decade altresì immediatamente quando, per qualunque causa, venga meno la

Allegato A

maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza del Consiglio i componenti rimasti dovranno convocare, entro venti giorni, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di ordinaria amministrazione

Art.10- Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione in ogni evenienza, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo temporaneo impedimento. Di fronte agli associati, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza del Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente provvederà a convocare il Consiglio Direttivo affinché sia indetta l'Assemblea ordinaria elettiva dell'associazione.

3. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza.

4. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, s'incarica della tenuta dei libri contabili e predispone le bozze dei rendiconti.

Art.11 – L'anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

Art.12 - Rendiconto economico finanziario

1. Il rendiconto economico e finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere

Allegato A

consultato da ogni associato.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. Dopo l'approvazione il rendiconto resta agli atti dell'Associazione.

Art. 13 - Scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

3. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 – Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute, nonché le altre norme

Allegato A

vigenti in materia di associazionismo.